



PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE DI UN TERRENO DEMANIALE SITO NEL COMUNE DI FORTEZZA (BZ) - CIG: 8167381005

FAQ - AL 25.03.2020

DOMANDA 1

Con la presente siamo a richiedere:

- a) se per la partecipazione alla gara e l'esecuzione delle opere tutte le aziende in ATI devono essere iscritte all'Albo Gestori Rifiuti per tutte e 3 le categorie 9 - 10B e 5? In particolare se una azienda facente parte dell'ATI avesse solo la Categoria 9 (Bonifica siti) può partecipare ed eseguire i lavori?
- b) In subordine chiediamo se la stessa azienda (iscritta alla sola categoria 9) partecipasse in ATI come mandante COOPTATA potrebbe poi eseguire i lavori?

RISPOSTA 1

- a) La questione relativa al possesso di tale requisito in capo ai componenti del RT di tipo orizzontale è stata affrontata più volte dall'ANAC, la quale ha affermato che è un requisito di natura soggettiva che si rivolge a tutte le imprese associate. L'ANAC ha altresì precisato che le imprese in RTI possono eventualmente cumulare le classi di iscrizione all'Albo, in ragione dell'importo dei lavori che ciascuna di essa deve eseguire all'interno della categoria OG12. Nell'ambito della presente procedura in cui vengono richieste tre diverse tipologie di iscrizione, e fermi i principi di cui sopra, si conferma che ciascuna componente del raggruppamento dovrà essere in possesso dell'iscrizione all'Albo in tutte e tre le categorie indicate nel disciplinare (categorie 9 - 10B – 5).
In definitiva, ferma restando l'incumulabilità delle "categorie" – che devono far capo a ciascuna impresa associata in raggruppamento orizzontale – ai fini della dimostrazione del requisito del quo è possibile procedere alla sommatoria delle "classi" possedute dalle singole imprese, a patto che ciascuna di esse rimanga qualificata in ragione della quota esecuzione che si impegna a realizzare come mandataria ovvero mandante.
- b) Sì, solo se iscritta nell'Albo per la categoria indicata nel disciplinare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 92, comma 5 del DPR 207/2010 che dispone che i lavori eseguiti dalle imprese cooptate non superino il 20% dell'importo complessivo e che la qualificazione posseduta sia almeno pari alla quota dei lavori che le stesse dovranno eseguire. Tale eventualità è legittima soltanto laddove le restanti imprese partecipanti al raggruppamento soddisfano integralmente i requisiti di partecipazione, ivi incluso quello di iscrizione all'Albo gestori ambientali.
Si ricorda, infine, che il soggetto cooptato può solo eseguire lavori, ma non può essere mandante perché non acquista lo *status* di concorrente né assume quote di partecipazione all'appalto (v. parere ANAC n. 228 del 1° marzo 2017).

DOMANDA 2

In riferimento alla procedura in oggetto si chiede cortesemente se il vaglio previsto per le attività di selezione dei rifiuti debba essere un vaglio autorizzato come impianto mobile ai sensi dell'art. 208 c.5 del TUA.



RISPOSTA 2

Si, gli impianti mobili devono essere autorizzati, ai sensi dell'articolo 208 comma 15 del TUA. Inoltre in Provincia di Bolzano, sono vigenti anche gli articoli 23 e 24 della Legge Provinciale n. 4 del 26/06/2006.